



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA: la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO: il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15;

VISTO: il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n.206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in più paesi (Italia/SPAGNA) appartenenti all'Unione Europea dal sig. Elettra Porfiri;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA l'attestazione del competente Ministerio De Universidades di Madrid (Spagna) del 15/03/2021, con la quale si certifica che l'omologazione della formazione accademica italiana ottenuta dall'interessata al livello accademico spagnolo di "Grado" nel settore della conoscenza di Arte e Scienze umane nel campo specifico delle scienze umane, unitamente al Master corrispondono al livello 11 lett. e) della direttiva 2005/36/CE e abilitano in Spagna all'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria obbligatoria e Baccellierato per studenti di età compresa tra 12 e 18 anni nel settore della conoscenza di Arte e Scienze umane nel campo specifico delle Scienze umane;

VISTA la nota prot. 2971 del 17 marzo 2017, con cui il MIUR comunica, conformemente ai chiarimenti forniti dal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte spagnolo, di prendere in considerazione a partire dalla suddetta data "solo ed esclusivamente le istanze complete di un documento che attesti la partecipazione al concorso pubblico spagnolo ("sistema selectivo de acceso a la función pública) o il superamento di almeno una parte dello stesso", o di essere iscritti nelle graduatorie straordinarie di professori selezionati dalle Comunidades Autónomas, diventando docenti supplenti a tempo determinato;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4709 del 30 ottobre 2017 che, in sede di appello cautelare, in accoglimento del ricorso n. 5847/2017 proposto da soggetti controinteressati alla nota di cui sopra, ha disposto che, nelle more della definizione del giudizio



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

di merito, questo Ministero debba continuare ad adottare con riserva la procedura di riconoscimento fino al 20 marzo 2017;

VISTA la nota PEC prot. n. 2093 del 6 febbraio 2018 con la quale il MIUR ha chiesto all'Avvocatura di Stato un parere circa le modalità di gestione dei provvedimenti sub condizione in relazione alla decisione del Consiglio di Stato di cui sopra;

VISTA la nota di risposta del 23 aprile 2018 pervenuta con PEC del 15 maggio 2018, con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato esprime il proprio parere, ritenendo sia opportuno attenersi scrupolosamente alla decisione del Consiglio di Stato che è chiara nello stabilire che, prima della decisione di merito del TAR, il Ministero debba procedere al riconoscimento con le stesse modalità prima della promulgazione della nota datata 20.03.2017;

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more della definizione del giudizio di merito, dover dare esecuzione alla sentenza sopra citata;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessata, cittadina italiana, di madrelingua italiano, possiede la competenza linguistica necessaria, in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n.964 del 26 aprile 2022, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

VISTA la comunicazione pervenuta a questo Ministero in data 27 giugno 2023 attraverso l'apposita piattaforma, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha fatto riconoscere l'esito favorevole della misura compensativa svolta dall'interessata per gli insegnamenti in argomento;

DECRETA

1. Fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale pronuncia che dovesse risultare favorevole a questo Ministero all'esito del giudizio di merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017, il titolo di formazione professionale così composto:

2. Il titolo di formazione professionale così composto:

- a) diploma di istruzione post secondario: Laurea in Lettere conseguita presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma in data 10/07/1996;
- b) titolo di abilitazione all'insegnamento: Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas en la especialidad de Geografía e Historia (Master Universitario in Formazione per Docenti nelle scuole di istruzione secondaria di I e II grado, Formazione professionale e insegnamento delle lingue con specializzazione in Geografia e Storia) conseguito presso Universidad Cardenal Herrera -CEU (Spagna) in data 18/07/2019,

posseduto dalla cittadina italiana Prof.ssa Elettra PORFIRI, nata a Roma (RM) il 1° maggio 1969, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole d'istruzione secondaria di I grado, nella classe di concorso:

A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

*PER IL DIRETTORE GENERALE
FABRIZIO MANCA*

*IL DIRIGENTE
BRUNO GERARDO LAMONACA*

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art.15 del D.P.R. 642 del 1972.